



# Città di Martina Franca

PROVINCIA di TARANTO

## COLLEGIO REVISORI DEI CONTI

### Ai Signori

- ✓ Sindaco
- ✓ Presidente del Consiglio
- ✓ Segretario Generale
- ✓ Dirigente del Settore Finanziario

### Sede

**Oggetto: Parere sulla proposta di Giunta Comunale del 27.03.2024 avente oggetto “PIAO 2024/2026”**

L'anno 2024 il giorno 27 del mese di marzo, alle ore 14,30 si è riunito presso i rispettivi studi professionali in modalità telematica, il Collegio dei Revisori dei Conti nominato con delibera del Consiglio Comunale nr. 33 del 28/07/2022 nelle persone dei signori:

- Dott. Riccardo Scialpi, Presidente,
- Rag. Riccardo Antro, Componente,
- Dott. Cosimo Francesco Ingrosso, Componente.

per esprimere parere sulla proposta di delibera di Giunta Comunale avente ad oggetto “PIAO 2024/2026” pervenuta a mezzo pec in data 22/03/2024 con numero 20659 ed integrata in data odierna con protocollo n. 21666

### IL COLLEGIO

#### Visti:

- l'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001, il quale dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della L. n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- l'art. 91, D.Lgs.n.267/2000“Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale”;
- l'art. 6, D.Lgs.n.165/2001 “Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo ...”;
- l'art. 1, comma 557 ter della Legge n. 296/2006 il quale prevede che in caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4 del D.L.112/2008, convertito con modificazioni nella L. 133/2008, ovvero, “in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto

divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E ‘fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione”;

- l’art. 1, comma 557 quater della Legge n. 296/2006, il quale stabilisce, a decorrere dall’anno 2014, il riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 e non più al valore relativo all’anno precedente;
- l’art 5 comma 1 del decreto attuativo 17.03.2020;

**preso atto che:**

- l’articolo 33 del D.Lgs.n.165/2001, come modificato con la Legge 183/2011, ha introdotto l’onere di verifica annuale da parte degli enti delle eventuali eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria con conseguente obbligo di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica;
- le amministrazioni che non adempiono alla ricognizione annuale non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere, mentre i responsabili delle unità organizzative che non attuano le procedure previste dal richiamato articolo 33 ne rispondono in via disciplinare;

**considerato** che gli enti sono chiamati ad adottare annualmente il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale e che lo stesso può essere oggetto, in corso d’anno, di modifiche in presenza di motivate esigenze organizzative-funzionali e/o in presenza di evoluzione normativa in materia di gestione del personale;

**visti** altresì:

- l’art.33, comma 2 del D.L.n.34/2019, come convertito nella L. n. 58/2019, il quale prevede che “A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio asseverato dall’organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro dell’interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell’anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento ...”;
- il DPCM del 17/03/2020 (G.U. n.108 del 27/04/2020) avente ad oggetto “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni” previsto dal summenzionato art. 33, comma 2 del D.L. n. 34/2019;
- la Circolare interministeriale del 13/05/2020 (pubblicata in G.U. n. 226 del 11/09/2020 in attuazione dell’art. 33 comma 2 del D.L. 34/2019 ed esplicativa del D.P.C.M. 17.3.2020);

**rilevato** che i Dirigenti/Responsabili dei Settori comunali hanno attestato, che non risultano sussistere nei relativi settori situazioni di eccedenze o soprannumero di personale e che l’ente ne ha dato atto con

deliberazione della giunta comunale n. 624 del 14.12.2023;

**preso atto:**

- che il PIAO ricomprende al suo interno, tra l'altro, il piano delle performance di cui all'art.10 della L. n. 150/2009 per il triennio 2024/2026, quale atto obbligatorio e propedeutico alle programmate assunzioni.

Richiamate le delibere di giunta comunale n. 71 dell'08.02.2024 avente ad oggetto *“Piano assunzionale per il tempo indeterminato e determinato anno 2024 e programmazione fabbisogno triennio 2024/2026 - approvazione”* unitamente agli allegati e la delibera n. 123 del 14.03.2024;

**preso atto che l'Ente:**

- ha rideterminato la dotazione organica del personale ed ha effettuato la ricognizione delle eccedenze di personale, nel rispetto delle norme sopra richiamate;
- rispetta il limite di cui all'art. 1, comma 557 della L. 296/2006, così come dimostrato nelle tabelle riportate nella proposta deliberativa;
- rispetta il limite di cui all'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 prevedendo una spesa per lavoro flessibile pari a euro 117,620,86 rispetto al limite di legge pari a euro 556.071,97;
- risulta essere adempiente con le trasmissioni dei bilanci alla BDAP;

**rilevato che:**

- è **rispettato** quanto introdotto dal D.Lgs.n.75/2017 all'art. 7, comma 5-bis, del D.Lgs.n.165/2001 dove viene posto il *“divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro;*

**preso atto**

- che per il rispetto del limite di cui all'art. 9, comma 28 del D.L.78/2010, così come aggiornato dal [D.L. 113/2016](#) convertito nella [Legge n. 160/2016](#), la spesa complessiva per il personale a tempo determinato non può essere superiore alla spesa sostenuta per le medesima finalità nell'anno 2009 pari a euro 556.071,97 per gli enti in regola con il vincolo comma 557 legge 296/2006 (per gli enti non in regola con vincolo comma 557 legge 296/2006 il limite è pari al 50% della spesa sostenuta nel 2009) così rideterminata a seguito della esclusione della spesa dei rapporti a tempo determinato di cui all'[art. 110, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000](#), del personale comandato (ferma restando l'imputazione figurativa della spesa per l'ente cedente come indicato dalla Corte dei Conti Autonomie n. 12/2017) e del personale coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea nonché nell'ipotesi di cofinanziamento, con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti;

**considerato** che le capacità assunzionali a tempo indeterminato sono state determinate in base a quanto previsto dall'art. 33, comma 2 del D.L. n.34/2019, convertito con modificazioni dalla Legge 58/2019 e dal successivo D.M. 17/03/2020;

**rilevato che:**

- il Comune di Martina Franca si colloca nella fascia demografica lett. f) (popolazione da 10000 a 59.999) della tabella 1 del citato D.M., avendo una popolazione residente di riferimento pari 47.070 abitanti al 01.01.2022;
- il rapporto tra spese di personale al netto dell'IRAP rilevata con l'ultimo rendiconto approvato (anno 2022) e la media delle entrate correnti del triennio precedente (2020– 2021 – 2022) al netto del FCDE stanziato (dato assestato)nel bilancio di previsione considerato (2022) si attesta al 24,07% , al di sotto della percentuale massima di incremento della spesa di personale, di cui alla tabella 1, pari al 27,60%,

**rilevato** che con il presente atto:

- sono previste assunzioni a tempo indeterminato nel rispetto dei vincoli assunzionali sopra citati;
- sono previste assunzioni a tempo determinato per una spesa complessiva pari a euro 117.620,86, inferiore alla spesa sostenuta nel 2009;

▪ **tenuto conto**

della seguente tabella

<b>SPESA NETTA MEDIA DEL PERSONALE TRIENNIO 2011 2013</b>		
<b>ANNO</b>	<b>IMPORTO</b>	<b>VALORE MEDIO 2011/2013</b>
2011	5885672	
2012	5498227	<b>5626889,717</b>
2013	5496770,15	

Che la spesa

per l'anno 2021 è stata pari ad € 4.786.775,12 sempre al di sotto della media sopra indicata;

• per l'anno 2022 è stata pari ad € 4.437.390,13 sempre al di sotto della media sopra indicata;

• per l'anno 2023, in base alle assunzioni programmate è pari a € 4.617.755,25 sempre al di sotto della media sopra indicata;

• per l'anno 2024, in base alle assunzioni programmate è pari a € 4.267.441,36 sempre al di sotto della media sopra indicata;

• per l'anno 2025, in base alle assunzioni programmate è pari a € 4.379.091,06 sempre al di sotto della media sopra indicata.

• per l'anno 2026, in base alle assunzioni programmate è pari a € 4.246.417,11 sempre al di sotto della media sopra indicata;

Richiamata l'asseverazione dell'equilibrio economico finanziario – spese del personale espressa dal Collegio in data 20.02.2024, protocollo 13134/2024;

**visti** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai competenti dirigenti in data 27.03.2024;

**rammenta**

che ai sensi dell'art. 6 ter, comma 5, D.Lgs.n.165/2001 e s.m.i., ciascuna Amministrazione pubblica comunica secondo le modalità definite dall'art. 60 le informazioni e gli aggiornamenti annuali dei piani che vengono resi tempestivamente disponibili al Dipartimento della funzione pubblica. La comunicazione dei contenuti dei piani è effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in assenza di tale comunicazione, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni;

**accerta**

che il piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2023/2025 consente di rispettare:

- le disposizioni di cui all'art. 33, comma 2 del D.L. 34/2019 e s.m.i.;
- il limite di spesa cui all'art. 1, comma 557 quater della Legge n. 296/2006
- il limite di spesa cui all'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010;

**esprime**

parere favorevole alla proposta di deliberazione di Giunta Comunale del 27.03.2024 avente ad oggetto "PIAO 2024/2026" relativamente alla sola sezione terza – organizzazione e capitale umano che recepisce le delibere n.

71 dell'08.02.2024 e n. 123 del 14.03.2024 riguardanti il "Piano assunzionale per il tempo indeterminato e determinato anno 2024 e programmazione fabbisogno triennio 2024/2026".

Il Collegio dei Revisori

Riccardo Dott. Scialpi	Presidente
------------------------	------------

Riccardo Rag. Antro	Componente
---------------------	------------

Cosimo Francesco Dott. Ingrosso	Componente
---------------------------------	------------